

# C O P I A

COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA



Città Metropolitana di Reggio Calabria

\*\*\*\*\*

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

**OGGETTO: Contratto di gestione servizio rifiuti - Presa atto.=**

L'anno DUEMILADICIOTTO Addì TRENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 11,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale, nelle seguenti persone:

N° ord.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Presente (si-no)
1	PAPA FRANCESCO	SINDACO-PRESIDENTE	NO
2	GRANDE GIUSEPPE	ASSESSORE	SI
3	TIMPANO ISABELLA	ASSESSORE	SI

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Carmelo Impusino**

Il ViceSindaco- Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Si dà atto che alla presente deliberazione vengono acquisiti i seguenti pareri, previsti dal D.Lgs. 18 agosto 2000, N° 267:

Visto: Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 ed ai sensi del vigente regolamento del sistema di controlli interni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
F.to (Arch. Simone Gangemi)

Visto: Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 ed ai sensi del vigente regolamento del sistema di controlli interni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
F.to (Dott. Dangeli Giuseppe)

**PREMESSO CHE:**

- con ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n°57 del 14-03-2013 (GU n° 69 del 22-03-2013), è stata sancita la cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti del territorio della Regione Calabria ed individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima Regione, l'Assessorato alle Politiche dell'Ambiente;
- nello specifico, il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, è stato designato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Calabria nel coordinamento degli interventi in parola;
- con detta ordinanza si è concluso il lungo periodo di commissariamento che aveva caratterizzato il territorio calabrese sin dal 1997;
- nell'immediatezza della menzionata OCDPC è stata emanata la L.R. n. 18/2013 che con le successive modificazioni ed integrazioni, detta ad oggi la disciplina transitoria delle competenze regionali nelle more del definitivo subentro degli ambiti territoriali ottimali (ATO);

**PRESO ATTO CHE:**

- con nota prot. Siar n.0373253 del 05/11/2018 il Dipartimento ambiente della Regione Calabria trasmetteva: Copia dello schema di contratto per il servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti urbani sito in località Sambatello, Copia del contratto per il servizio di gestione degli impianti di trattamento di rifiuti di Gioia Tauro e Siderno sottoscritto in data 14/11/2017 della durata di anni Uno.
- con nota prot. Siar n.394462 del 05/11/2018 il Dipartimento ambiente della Regione Calabria diffidava e metteva in mora i Comuni facenti parte dell'ATO ad adottare gli atti deliberativi per il subentro nei contratti degli impianti di trattamento rifiuti ricadenti nell'ATO pena la nomina di un commissario ad acta;
- con nota prot. Siar n.0411160 del 04/12/2018 il Dipartimento ambiente della Regione Calabria diffidava i Comuni facente parte dell'ATO replicava la diffida ai Comuni facenti parte dell'ATO ad adottare gli atti deliberativi per il subentro nei contratti degli impianti di trattamento rifiuti ricadenti nell'ATO pena la nomina di un commissario ad acta;

**VISTO** l'art. 6 bis ("Disposizioni per assicurare l'immediato avvio delle comunità d'ambito") inserito dall'art.6, comma 1 L.R. 22 dicembre 2017 n. 54 che così dispone:

1. Il processo di costituzione delle comunità d'ambito di cui all'articolo 4 deve concludersi entro il 31 gennaio 2018.
2. Entro il 31 dicembre 2018 le comunità d'ambito di cui all'articolo 4 subentrano alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento. A tal fine il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di politiche dell'ambiente, sentiti i comuni capofila dei singoli Ambiti Territoriali Ottimali, definisce, ove necessario e anche in considerazione dei possibili differenti tempi di subentro nei rapporti contrattuali, un cronoprogramma delle attività da svolgere.
3. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 2, nonché nel caso di mancato rispetto dei termini intermedi eventualmente fissati nel cronoprogramma di cui al comma 2, la Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 2 bis.
4. Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 3 il commissario ad acta è nominato tra i dirigenti e i funzionari della pubblica amministrazione ovvero, previo avviso pubblico, tra professionisti iscritti da almeno tre anni all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
5. Il compenso per l'attività del commissario ad acta nominato ai fini del subentro alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, ai sensi del comma 2, è determinato nel limite di 3.000,00 euro onnicomprensivi per ciascun incarico, con esclusione dei dirigenti regionali e con oneri a carico dei soggetti inadempienti.
6. Successivamente al subentro nei contratti di gestione degli impianti di trattamento la Regione Calabria, avvalendosi di personale in servizio presso il dipartimento della Giunta regionale

competente in materia di politiche dell'ambiente, può svolgere attività di supporto alle funzioni tecnico-amministrative delle comunità.

**DATO ATTO** che ai sensi del richiamato art. 6 bis entro il 31 dicembre 2018 le comunità d'ambito di cui all'art.4 subentrano alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento

**TENUTO CONTO** che la Legge regionale 3 agosto 2018, n. 29 di Modifica alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 "Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria". (BURC n. 83 del 6 agosto 2018) Art. 1 (Modifica all'art. 6 bis l.r. 14/2014) prevede all'art. 1 quanto segue:

*"Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria), è sostituito dal seguente: "Entro il 31 dicembre 2018 le comunità d'ambito di cui all'articolo 4 subentrano alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento"*

**ATTESO** che ai sensi della vigente normativa, per come sopra richiamata, il comune di Feroletto della Chiesa non ha nessun obbligo, ed in particolare quello di adozione della delibera di subentro, diversamente da quanto diffidato dalla Regione Calabria per come rappresentato in premessa in quanto:

- l'art. 12 della Convenzione per la costituzione delle Comunità d'Ambito ex art. 4 L.R. n. 14/2014 , approvata ai sensi della Legge Regionale n. 14 dell'11 agosto 2014 della REGIONE CALABRIA avente ad oggetto l'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI DA PARTE DEI COMUNI, prevede, tra l'altro, che "Raggiunta la sua piena operatività, la Comunità acquisisce in uso gli impianti di preselezione e trattamento ricadenti sul territorio dell'ATO di Reggio Calabria i cui lavori di adeguamento, costruzione nonché relativa gestione siano stati eventualmente affidati dalla Regione in attuazione dell'art. 1 comma 1 della L.R. 12 aprile 2013 n. 18."
- la Legge regionale 3 agosto 2018, n. 29 di Modifica alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 "Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria". (BURC n. 83 del 6 agosto 2018) Art. 1 (Modifica all'art. 6 bis l.r. 14/2014) prevede all'art. 1 che entro il 31 dicembre 2018 le comunità d'ambito (e non i Comuni) subentrano alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento;
- che ai sensi dell'art. 12 della Convenzione per la costituzione delle Comunità d'Ambito ex art. 4 L.R. n. 14/2014 , la Comunità è tenuta ad acquisire in uso gli impianti di preselezione e trattamento ricadenti sul territorio dell'ATO di Reggio Calabria i cui lavori di adeguamento, costruzione nonché relativa gestione siano stati eventualmente affidati dalla Regione in attuazione dell'art. 1 comma 1 della L.R. 12 aprile 2013 n. 18.

**DATO ATTO**, inoltre, che dalla documentazione trasmessa con nota prot. Siar n.0373253 del 05/11/2018 non possono essere i costi di gestioni determinati dal subentro nei contratti, atteso che gli stessi dovranno essere posti a carico del Comune ed in particolare dell'utenza, incidendo nella determinazione della TARI;

**DATO ATTO** ancora che nella documentazione trasmessa non sussiste un preciso inventario di tutti gli impianti ed un verbale di stato d'uso degli stessi.

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

## **DELIBERA**

*Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente richiamati:*

1. **Di dare atto** che il Comune di Feroletto della Chiesa ai sensi della normativa vigente, per come sopra richiamata, non ha nessun obbligo, ed in particolare quello di adozione della delibera di subentro

nei contratti di gestione degli impianti di trattamento rifiuti ricadenti nell'ATO, diversamente da quanto comunicato dalla Regione Calabria, in quanto:

- l'art. 12 della Convenzione per la costituzione delle Comunità d'Ambito ex art. 4 L.R. n. 14/2014 , approvata ai sensi della Legge Regionale n. 14 dell'11 agosto 2014 della REGIONE CALABRIA avente ad oggetto l'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI DA PARTE DEI COMUNI, prevede, tra l'altro, che "Raggiunta la sua piena operatività, la Comunità acquisisce in uso gli impianti di preselezione e trattamento ricadenti sul territorio dell'ATO di Reggio Calabria i cui lavori di adeguamento, costruzione nonché relativa gestione siano stati eventualmente affidati dalla Regione in attuazione dell'art. 1 comma 1 della L.R. 12 aprile 2013 n. 18";
  - la Legge regionale 3 agosto 2018, n. 29 di Modifica alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 "Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria". (BURC n. 83 del 6 agosto 2018) Art. 1 (Modifica all'art. 6 bis l.r. 14/2014) prevede all'art. 1 che entro il 31 dicembre 2018 le comunità d'ambito (e non i Comuni) subentrano alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento;
  - che ai sensi dell'art. 12 della Convenzione per la costituzione delle Comunità d'Ambito ex art. 4 L.R. n. 14/2014 , la Comunità è tenuta ad acquisire in uso gli impianti di preselezione e trattamento ricadenti sul territorio dell'ATO di Reggio Calabria i cui lavori di adeguamento, costruzione nonché relativa gestione siano stati eventualmente affidati dalla Regione in attuazione dell'art. 1 comma 1 della L.R. 12 aprile 2013 n. 18.
2. **Di prendere atto** dello schema di contratto per il servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti urbani sito in località Sambatello, Copia del contratto per il servizio di gestione degli impianti di trattamento di rifiuti di Gioia Tauro e Siderno sottoscritto in data 14/11/2017;
  3. **Di trasmettere** copia della presente deliberazione al Dipartimento ambiente della Regione Calabria al seguente indirizzo: [rifiuti.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it](mailto:rifiuti.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it);
  4. DI DISPORRE che copia della presente deliberazione venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, N° 69;
  5. DI COMUNICARE "in elenco" ai Capigruppo Consiliari, il presente atto deliberativo, contestualmente alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
  6. Con successiva separata votazione unanime favorevole palese, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/200 n° 267.=

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESINDACO  
F.TO (Dr. Giuseppe Grande)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO (Dott. Carmelo Impusino)

---

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno **09 GENNAIO 2019** per gg. 15 consecutivi.

Feroletto della Chiesa, lì **09 GENNAIO 2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO Dott. Carmelo Impusino

---

DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA DATA NOTIZIA AI CAPIGRUPPO IN DATA **09 GENNAIO 2019** PROT. N° **056**

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
Feroletto della Chiesa, lì **09 GENNAIO 2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Carmelo Impusino

---

Il sottoscritto Funzionario responsabile attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

Feroletto della Chiesa, **09 GENNAIO 2019**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
F.TO Aurelio Ceravolo

---

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la su estesa deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web del Comune, giusta attestazione del Funzionario responsabile, per quindici giorni consecutivi, senza opposizioni.

E' divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (trascorsi 10 gg. Dalla pubblicazione);

la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, N° 267.

Feroletto della Chiesa, lì **31 DICEMBRE 2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE

---